

Presentazione della ottava edizione

Questa ottava edizione del manuale di Giustizia costituzionale continua a ispirarsi all'idea originaria di un volume che si propone finalità essenzialmente di tipo didattico, scritto, per quanto ci siamo riusciti, in maniera chiara, lineare e privo di note, con gli accorgimenti che hanno via via consentito, nei nostri auspici, di rendere più agevole la lettura del testo, vale a dire i titoletti, la nota bibliografica, l'indice analitico. Il volumetto contenente gli atti normativi permette di reperire con immediatezza le fonti sulla giustizia costituzionale.

La necessità di ricorrere a una nuova edizione sta essenzialmente nella rapida evoluzione della materia e, in particolare per questa edizione, nella applicazione delle modifiche introdotte dalle nuove Norme integrative, presentate dalla stessa Corte come una apertura all' "ascolto della società civile"; così come nel dar conto di alcuni importanti interventi giurisprudenziali di questi ultimi anni, qualificanti anche per il ruolo assunto dal Giudice costituzionale nel nostro sistema istituzionale.

Con riguardo alla disciplina dell'attività della Corte, si segnalano il decreto del Presidente che ha emanato le regole tecniche per l'attuazione del processo costituzionale telematico (2021), così come le più recenti modifiche al Regolamento generale (delibera 17 giugno 2024), che hanno interessato le articolazioni interne dell'organo. Si dà, infine, conto di alcune tensioni, sul finire del 2023, prodotte dalla regola di segretezza delle deliberazioni dell'organo, in collegamento con dichiarazioni rese dai giudici.

In generale, la più recente giurisprudenza pare confermare il progressivo spostamento, già segnalato nella edizione precedente, della Corte costituzionale verso l'anima "politica", attraverso il ricorso a tecniche decisorie tendenti ad acquisire spazi più ampi in rapporto al tradizionale problema del rispetto delle scelte discrezionali del legislatore. Tali tecniche decisorie sembrano avere in comune il fatto di fondarsi sulla logica del bilanciamento tra diverse esigenze espressive di differenti principi, ritenuti non realizzabili congiuntamente.

Tra queste principalmente le c.d. decisioni a due o più fasi, attraverso le quali la Corte si esprime sul merito (nel senso della incostituzionalità), ma con una ordinanza interlocutoria che sospende il giudizio, assegnando un termine al legislatore per intervenire. Qualora il legislatore non lo faccia, essa procede, con sentenza, alla dichiarazione di incostituzionalità, dettando la necessaria disciplina e realizzando così la massima espansione del potere normativo della Corte.

Questo tipo di decisione, instaurato con il noto caso Cappato a proposito della

questione di costituzionalità dell'aiuto al suicidio, è stato successivamente utilizzato dalla Corte in ulteriori due occasioni, la prima con riguardo alla questione di costituzionalità delle disposizioni che prevedono, in via alternativa o cumulativa, la pena della reclusione a carico di chi sia ritenuto responsabile del delitto di diffamazione aggravata a mezzo stampa. La seconda relativamente alla presunzione assoluta di pericolosità del condannato all'ergastolo non collaborante per reati ostativi.

Al pari di rilievo la conferma del possibile superamento delle c.d. rime obbligate, con la conseguente apertura della possibilità di procedere con pronunce di tipo additivo pure quando la soluzione non discenda come unica possibile dalla Costituzione, purché il sistema nel suo complesso offra alla Corte «precisi punti di riferimento» e soluzioni normative «già esistenti» che possano sostituirsi a quelle dichiarate incostituzionali, in modo da consentire di porre rimedio nell'immediato al *vulnus* riscontrato senza determinare insostenibili vuoti di tutela.

Nel superamento delle «rime obbligate» è da segnalare la presenza di due importanti elementi di novità: a) la soluzione viene ricavata da una fonte appartenente alla legislazione ordinaria e non più a quella costituzionale; b) la soluzione non risulta obbligata, ma è soltanto una fra le soluzioni presenti nell'ordinamento, per cui è la Corte ad operare la scelta per individuare quella ritenuta, a suo giudizio, più idonea allo scopo.

Difficile negare che le più recenti tipologie messe in atto dalla Corte costituzionale, nel meritorio intento di dare comunque tutela a diritti costituzionali, abbiano determinato un mutamento istituzionale che potrebbe porsi in contrasto con il principio di separazione dei poteri. Come efficacemente rilevato da Bile, si è registrata una inversione di ruoli nel senso che là dove era stabilito che il Parlamento “agiva” legiferando e la Corte costituzionale “reagiva” controllando e annullando la legge incostituzionale, adesso è la Corte che “agisce” ed il Parlamento che è chiamato a “reagire”.

Potrebbe dubitarsi della possibilità di operare un bilanciamento tra il rispetto della separazione dei poteri e la tutela dei diritti fondamentali, sembrando il primo piuttosto la cornice entro la quale tutti gli organi dello Stato sono chiamati a svolgere le loro funzioni, compresa quella essenziale di garantire i diritti, ma nello spazio delle competenze loro riconosciute dalla Costituzione. Nel contesto dei conflitti di attribuzione fra poteri dello Stato, sembrerebbe già essersi esaurita quella breve stagione segnalata nella precedente edizione, ed avviatasi nel 2019 allorché la Corte aveva lasciato intravedere la legittimazione del singolo parlamentare, nel caso in cui fossero prospettate violazioni gravi e manifeste delle proprie prerogative costituzionali; non avendo infatti poi alcun ricorso concretamente superato la fase del vaglio liminare, non si sono più registrate iniziative di singoli deputati o senatori successivamente al 2022. Forse si potrebbe, retrospettivamente, inquadrare l'indicazione di principio offerta dalla Corte come un monito del tutto peculiare, da apprezzarsi cioè nella dinamica interna alle sedi parlamentari, e specificamente nell'ambito del procedimento legislativo, nel senso di perorare una gestione di quest'ultimo che ne scoraggi il più possibile gli abusi.

Un *appeal* maggiore lo hanno manifestato invece i conflitti interorganici aventi ad oggetto le immunità parlamentari, ed in specie quelle previste dall'art. 68, 2° e

3° comma Cost., alla ricerca perdurante di un convincente punto di equilibrio fra le prerogative di deputati e senatori, per un verso, e dell'autorità giudiziaria, oltreché della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, per un altro verso: l'uso massivo dei cellulari e della messaggistica istantanea da parte dei parlamentari, cui fanno talvolta da contrappunto intercettazioni o comunque l'utilizzo di tecnologie informatiche da parte della magistratura, ha infatti riportato in auge il tema delle autorizzazioni *ad acta*, preventive o successive, previste per la fruizione di atti di indagine dalla l. 40/03, di attuazione del disposto costituzionale, e delle connesse, significative valutazioni operabili dalla Corte costituzionale in sede di conflitto.

Relativamente poi ai giudizi di ammissibilità dei referendum, con la tornata del 2022 è divenuto ancor più evidente, rispetto a un *trend* già emerso in precedenza, il fatto che il complesso di ragioni di inammissibilità elaborato via via dalla Corte (con particolare riferimento ai limiti impliciti), risulti ormai fortemente pervasivo, minando potenzialmente la stessa funzionalità dell'istituto referendario. Ciò è vero, in special modo, per l'ipotesi delle leggi costituzionalmente necessarie, la qualificazione come tali da parte della Corte sembrando ormai valere espressamente a sottrarle all'abrogazione referendaria; ma anche la vicenda dei quesiti manipolativi, in combinazione talvolta col predetto limite, come pure con l'indispensabile carattere di chiarezza e non ambiguità che i quesiti stessi devono possedere, ha rivelato un impasto di orientamenti pregressi della Corte davvero singolare, e tale da rendere il giudizio sostanzialmente ipertrofico.

Nei rapporti con le Corte d'Europa si segnala la più recente giurisprudenza, ormai orientata a ribadire che i principi del primato del diritto dell'Unione, di eguaglianza tra gli Stati membri e di leale cooperazione tra l'Unione e gli Stati costituiscono l'architrave su cui poggia la comunità di corti nazionali, valorizzandone gli effetti propulsivi, e sottolineando come il sindacato accentrato di costituzionalità non sia alternativo a un meccanismo diffuso di attuazione del diritto europeo, ma con esso confluisca nella costruzione di tutele sempre più integrate. Anche con riferimento alla Cedu la nostra Corte ha progressivamente rafforzato lo sforzo di integrazione, pur sottolineando la logica peculiare del giudizio costituzionale, in cui suo compito non è verificare la sussistenza di violazioni del diritto fondamentale in esame nel singolo caso concreto, bensì stabilire se il meccanismo normativo disegnato dal legislatore sia tale da determinare violazioni del diritto fondamentale in un numero indeterminato di casi.

Il volume è dedicato al ricordo di Alessandro Pizzorusso, come piccolo segno di ringraziamento e omaggio per il suo insostituibile insegnamento.

Pisa, luglio 2024